

## 157. SPECIALE COVID

### I TEMI: COVID-19 : L'INPS SPIEGA COME RICHIEDERE IL REM . IL REDDITO DI EMERGENZA

#### 01. NOZIONE

L'INPS con propria **Circolare 69** pubblicata il **3 giugno 2020** interviene sulla **"Disciplina del Reddito di Emergenza"**.

Come noto l'art.82 **del DL 34/2020** cosiddetto Rilancio ha istituito una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati nell'articolo stesso.

L'Istituto specifica che ha condiviso il contenuto con il Ministero del Lavoro e che con la circolare **affronta tutti gli aspetti della misura**, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

#### 02. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**L'ultimo termine per presentare la domanda è il 30 giugno 2020 utilizzando uno dei canali seguenti:**

il **sito internet dell'Inps** ([www.inps.it](http://www.inps.it)), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

gli **istituti di patronato** di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

i **centri di assistenza fiscale**, previa stipula di una apposita convenzione con l'Inps.

**La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare**, individuato come il richiedente il beneficio, **in nome e per conto di tutto il nucleo familiare**.

### 03. I REQUISITI PER ESSERE BENEFICIARI DAL REM

Devono coesistere due fattispecie di requisito, **di residenza** ed **economici**.

**Requisito di residenza** il richiedente deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Non sono previste durate minime, il residente anche da pochi giorni può inviare la domanda.

**Requisito economico** è inteso per l'intero nucleo familiare.

Si ricorda che il nucleo è individuato dalla **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** ai fini dell'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (ISEE)** valida al momento della presentazione della domanda di Rem.

Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Ciò detto, il nucleo familiare deve essere in possesso **dei seguenti requisiti economici**:

**PRIMO REQUISITO:** *"un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio"*

Reddito determinato secondo il principio di cassa e per il mese di aprile il diritto al beneficio è determinato moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni. Tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Tanto esposto **riportiamo esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem:**

Composizione nucleo	Scala di equivalenza	Importo Rem
Un adulto	<b>1</b>	<b>400 euro</b>
Due adulti	<b>1.4</b>	<b>560 euro</b>
Due adulti e un minorenni	<b>1.6</b>	<b>640 euro</b>
Due adulti e due minorenni	<b>1.8</b>	<b>720 euro</b>
Tre adulti e due minorenni	<b>2</b>	<b>800 euro</b>
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	<b>2.1</b>	<b>840 euro</b>

**SECONDO REQUISITO:** “un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (**verificato al 31 dicembre 2019**) **inferiore a 10.000 euro**. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza”

#### **04. INCOMPATIBILITA' CON IL REM**

Il Rem **non è compatibile**, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti-

**Con le indennità COVID-19** per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di CO.CO.CO., iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli sopra;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a previdenza;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

Con le prestazioni pensionistiche godute da qualsiasi componente del nucleo familiare ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

**Con la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata come sopra.

Il Rem è infine incompatibile **con la percezione**, al momento della domanda, **del Reddito e della Pensione di Cittadinanza**.

È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.

## **05. LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO**

In caso di accoglimento, **il Rem è erogato per due mensilità** a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Dunque sarà erogato per il mese di **giugno e di luglio 2020**.

Al fine di rendere noto tempestivamente l'esito del procedimento, l'Istituto comunica l'accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l'Istituto rende tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui l'Iban indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.



In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all'indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.

L'importo del beneficio economico non può, comunque, **essere superiore a 800 euro** mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2.1, come meglio specificato nella tabella sopra.

Il beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed **è pertanto esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

